



COMUNE DI CEPPALONI

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. REG. 11

Seduta del 30-06-2021

Prot. n° _____ del 09-07-2021

OGGETTO: **Approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe TARI anno 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:00, nella Casa comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Cav. GIUSEPPE FANTASIA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dei componenti sono presenti n. 11 e assenti 2, come da seguente prospetto:

DE BLASIO ETTORE CARMELO LEOPOLDO	P	PUGLIESE DOMENICO	P
CATAUDO CLAUDIO	P	MAZZONE MARA	A
BARONE EMANUELA	P	PEPICELLI STEFANIA	P
TRANFA CLORINDO	P	FIORILLO ELIO GRAZIANO	A
CALABRESE GIUSTINO	P	CALIENDO ANGELINA	P
FANTASIA GIUSEPPE	P	Imbriani Emilio	P
CAVAIUOLO CARMEN	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Pezzolla.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30.06.2021;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei

rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario grezzo è stato trasmesso dal soggetto gestore unitamente alla dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal rappresentante legale;

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani proposto dal competente Ufficio Tecnico Comunale che si allega e costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, la fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021;

Considerato che il costo presunto, per l’anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti, è risultato di complessivi Euro 475.960,95 (al netto del contributo MIUR - detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020) e comprende i costi fissi, pari ad € 339.828,15, ed i costi variabili, pari ai restanti € 136.132,80 come rappresentato nel PEF allegato;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe del Piano Economico Finanziario per l’anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Ambito Territoriale Ottimale di Benevento n. 102 del 17.06.2021, avente ad oggetto “Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di Ceppaloni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA N° 443/2019”;

Dato atto delle “*Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi*

interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”, e della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della TARI per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che al comma 1 stabilisce *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"*;

Relaziona il Sindaco che descrive il piano economico finanziario tari e le relative tariffe. Precisa come la tariffa puntuale rappresenta il futuro della TARI. Precisa inoltre come per il compostaggio sarà necessario regolamentarlo.

Segnala come vi sia un emendamento con parere favorevole del responsabile dell'area finanziaria sullo spostamento dei pagamenti della prima rata (e rata unica) dal 16 agosto al 31 agosto 2021 e lo spostamento della seconda rata dal 30.09.2021 al 15.10.2021.

La Cons. Pepicelli rappresenta come dal piano economico TARI di quest'anno, i costi variabili che sono quelli più importanti risultano più bassi rispetto a quelli fissi che incidendo invece sulle superfici tassabili dovrebbero essere invece mantenuti più bassi. Segnala come per i costi fissi si passi da circa 76000 euro nel 2020 a circa 291000 euro per il 2021, mentre quelli variabili sono circa 116000 euro rispetto a 330000 euro dello scorso anno.

Rileva come manchi la relazione al PEF che invece è obbligatoria ed i maggiori costi della tassa, in proporzione, saranno a carico dei nuclei familiari più piccoli.

Infine segnala la presenza di errori materiali nel PEF TARI 2021 e rileva come le commissioni tributarie (indica un precedente) potrebbero disapplicare la deliberazione anche trascorsi i 60 giorni per la sua impugnazione, qualora illegittima.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti: 7 favorevoli, 3 contrari (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), 1 astenuto (Fantasia).

DELIBERA

- a) richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2021**, il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato ATO Rifiuti Benevento, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
- b) di approvare le tariffe della TARI 2021 relative alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche** di cui al succitato PEF, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd);
- c) di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e/o riduzioni:
 - 30% per gli immobili non occupati e/o tenuti a disposizione per un periodo superiore a mesi 6 nel corso dell'anno solare;
 - 2/3 per gli immobili di proprietà di titolari di pensione in regime di convenzione internazionale ai sensi della L. 178/20;
 - 60% per le unità abitative ubicate al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a mt. 700 (escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà private);
 - 30% per gli esercizi commerciali la cui superficie è pari o inferiore a mq. 110;
 - 15% per gli esercizi commerciali la cui superficie è superiore a mq. 110;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, la riduzione del 50% per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e) di quantificare in 475.960,95 (al lordo del contributo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021), il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

f) di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2021 venga effettuato utilizzando il mod. F24 inviato ai contribuenti, in n. 4 rate (oppure con unica rata) entro le seguenti scadenze, così come emendate:

- prima rata (oppure rata unica) entro il 31.08.2021;

- seconda rata entro il 15.10.2021;

- terza rata entro il 30.11.2021;

- quarta rata entro il 31.01.2022.

g) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

h) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione - 7 favorevoli, 3 contrari (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), 1 astenuto (Fantasia) - espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Dott. Ettore Carmelo Leopoldo De Blasio

IL PRESIDENTE

f.to Cav. GIUSEPPE FANTASIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Pezzolla

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Cosimo Caiola

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Cosimo Caiola

La presente è copia conforme all'originale delibera e viene rilasciata per uso amministrativo.

Ceppaloni, addì 09-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Francesco Pezzolla

Il sottoscritto Angelo Mazzone certifica che la deliberazione di cui sopra viene pubblicata all'ALBO PRETORIO in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ceppaloni, addì 09-07-2021

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ATTI

F.to ANGELO MAZZONE

COMUNE DI CEPPALONI
Provincia di Benevento

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	31.469,40 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	201.479,40 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	72.000,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	35.000,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	75.000,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		8.000,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		21.900,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		32.000,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		0,00 €
	Acc Accantonamento		0,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
R Remunerazione del capitale		0,00 €	
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €

AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing b	0,00	fattore sharing ω 0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €
RC Conguagli	RCTv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	RCTf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €
	coefficiente gradualità γ	0,00	rateizzazione r 0
	(1+γ)RCTv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		0,00 €
	(1+γ)RCTf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		0,00 €
	Oneri fissi		0,00 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TV}		61,43 €
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TV,2020} /r2020 (se r2020>1)		0,00 €
	Costi fissi		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TF}		-9,28 €
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF}		0,00 €
- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TF,2020} /r2020 (se r2020>1)		0,00 €	
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	

Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	940,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,70%
	Tva-1 Costi totali anno precedente	298.495,00 €
Costi fissi effettivi		92.420,12 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		247.408,03 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COa + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)RCtf / r - Df + Cd2019f$	339.828,15 €
Costi variabili effettivi		383.540,83 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		-247.408,03 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COItv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv / r + Cd2019v$	136.132,80 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	475.960,95 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 408.707,67	% costi fissi utenze domestiche	85,87%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 85,87\%$	€ 291.810,43
		% costi variabili utenze domestiche	85,87%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 85,87\%$	€ 116.897,24
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 67.253,28	% costi fissi utenze non domestiche	14,13%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 14,13\%$	€ 48.017,72
		% costi variabili utenze non domestiche	14,13%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 14,13\%$	€ 19.235,56

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2021 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 408.707,67	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 291.810,43
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 116.897,24

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 67.253,28	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 48.017,72
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 19.235,56

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	52.344,63	0,75	407,12	0,60	1,235306	33,036439
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	49.767,13	0,88	356,09	1,60	1,449425	88,097172
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	29.954,48	1,00	220,72	2,00	1,647074	110,121466
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	29.381,94	1,08	208,93	2,60	1,778840	143,157906
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	7.621,47	1,11	51,28	3,20	1,828252	176,194345
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.433,42	1,10	13,91	3,70	1,811782	203,724712
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-OLTRE 700 MT DAL CASSONETTO	330,00	0,75	1,00	0,24	1,235306	13,214575
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-OLTRE 700 MT DAL CASSONETTO	89,00	0,88	1,00	0,64	1,449425	35,238869
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-STAGIONALE	27.760,00	0,75	256,00	0,42	1,235306	23,125507
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-STAGIONALE	96,00	0,88	0,00	1,12	1,449425	61,668021
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOC.AD USO NON CONTINUATIVO	82,00	0,75	1,00	0,42	1,235306	23,125507

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	0,29	2,54	0,543484	0,226607
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	622,00	0,44	3,83	0,824596	0,341695
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2.292,00	0,34	2,97	0,637188	0,264970
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,85	7,51	1,592971	0,670009
2 .8	UFFICI,AGENZIE	3.459,00	0,90	7,89	1,686675	0,703911
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	0,94	8,24	1,761638	0,735136
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	231,00	1,02	8,98	1,911565	0,801156
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.943,00	0,78	6,85	1,461785	0,611126
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	856,00	0,91	7,98	1,705416	0,711940
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	400,00	0,41	3,62	0,768374	0,322960
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,54	48,74	10,382424	4,348368
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	4,38	38,50	8,208487	3,434800
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,00	1,90	10,00	3,560758	0,892155
2 .8	UFFICI,AGENZIE-LOC.AD USO NON CONTINUATIVO	237,26	0,90	5,52	1,686675	0,492737
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESERCIZI COMM.LI	336,00	1,33	7,00	2,492531	0,624509
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESERCIZI COMM.LI	1.284,00	1,61	8,50	3,026645	0,758332
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-RIDUZIONE COVID-	96,00	0,29	2,54	0,543484	0,226607
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE COVID-19 UTENZE NON DOMESTICH	150,00	0,85	7,51	1,592971	0,670009

Piano finanziario Tari

2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- RIDUZIONE COVID-	2.150,00	0,94	8,24	1,761638	0,735136
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE COVID-	2.455,00	0,78	6,85	1,461785	0,611126
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE- RIDUZIONE COVID-19 UTENZE NON	1.447,00	5,54	48,74	10,382424	4,348368
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-RIDUZIONE COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE	895,00	4,38	38,50	8,208487	3,434800

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	111	113.740,14	0,00	113.740,14	5.687,01	118.871,45	5.131,31	12,29%	5.943,57	256,56
1.2-Usò domestico-Due componenti	126	96.873,72	0,00	96.873,72	4.843,69	103.808,50	6.934,78	6,18%	5.190,43	346,74
1.3-Usò domestico-Tre componenti	126	75.391,51	0,00	75.391,51	3.769,58	73.642,93	-1.748,58	-2,27%	3.682,15	-87,43
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	134	85.397,73	0,00	85.397,73	4.269,89	82.176,78	-3.220,95	-4,67%	4.108,84	-161,05
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	141	25.775,42	0,00	25.775,42	1.288,77	22.968,43	-2.806,99	-14,64%	1.148,42	-140,35
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	162	7.937,10	0,00	7.937,10	396,86	7.242,50	-694,60	-15,24%	362,13	-34,73
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	96	91,50	0,00	91,50	4,58	36,95	-54,55	-43,44%	1,85	-2,73
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	207	891,52	0,00	891,52	44,58	725,43	-166,09	-18,97%	36,27	-8,31
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	327	2.775,08	0,00	2.775,08	138,75	2.067,76	-707,32	-25,48%	103,39	-35,36
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	150	358,03	0,00	358,03	17,90	169,72	-188,31	-5,18%	8,49	-9,41
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie	124	9.102,78	0,00	9.102,78	455,14	8.786,14	-316,64	-3,39%	439,31	-15,83
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	195	5.864,02	0,00	5.864,02	293,20	2.683,98	-3.180,04	-8,45%	134,20	-159,00
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	115	664,88	0,00	664,88	33,24	626,64	-38,24	-10,33%	31,33	-1,91
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra	183	8.903,34	0,00	8.903,34	445,17	6.572,10	-2.331,24	1,20%	328,61	-116,56
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	214	2.043,18	0,00	2.043,18	102,16	2.069,25	26,07	1,27%	103,46	1,30
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	400	566,63	0,00	566,63	28,33	436,53	-130,10	-22,96%	21,83	-6,50
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	144	17.727,58	0,00	17.727,58	886,38	10.657,70	-7.069,88	1,10%	532,89	-353,49
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	81	8.205,85	0,00	8.205,85	410,29	5.210,32	-2.995,53	1,15%	260,52	-149,77
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	147	6.782,47	0,00	6.782,47	339,12	5.907,21	-875,26	-12,90%	295,36	-43,76
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi,...)	0	4.176,72	0,00	4.176,72	208,84	0,00	-4.176,72	0,00%	0,00	-208,84
TOTALI	0	473.269,20	0,00	473.269,20	23.663,48	454.660,32	-18.608,88	0,00%	22.733,05	-930,43